

**REGOLAMENTO PER LA ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLLO UNICO PER LE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL COMUNE DI ANCONA
(D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 e D.P.R. 20.10.1998, n. 447)**

Delibera della Giunta Comunale n. 551 del 12/12/2001

**Art. 1
OGGETTO**

Il presente regolamento, nell'ambito della disciplina sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, di cui costituisce parte integrante, definisce i criteri organizzativi ed i metodi di gestione operativa dello Sportello unico per le attività produttive.

**Art. 2
FINALITÀ**

Lo Sportello unico per le attività produttive costituisce lo strumento innovativo mediante il quale l'Amministrazione comunale assicura l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi ed opera quale centro d'impulso per lo sviluppo economico del proprio territorio.

L'organizzazione deve, in ogni caso, assicurare economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

**Art. 3
FUNZIONI**

Lo Sportello unico esercita funzioni di carattere:

- a) amministrativo, per la gestione del procedimento unico;
- b) informativo, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere;
- c) promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio.

In particolare, per la gestione del procedimento unico, lo Sportello è competente in materia di procedure di autorizzazione per impianti di beni e servizi concernenti:

- a) la localizzazione;
- b) la realizzazione;
- c) la ristrutturazione;
- d) l'ampliamento;
- e) la cessazione;
- f) la riattivazione;
- g) la riconversione;
- h) l'esecuzione di opere interne;
- i) la rilocalizzazione.

Art. 4

ORGANIZZAZIONE

Le funzioni di cui all'articolo precedente sono esercitate direttamente ed in modo unitario dall'Ente attraverso lo Sportello unico.

Tale Sportello è individuato, nell'ambito dell'articolazione complessiva del Comune, quale struttura di maggiore rilevanza dell'Ente, ai sensi dell'art. 2 – comma 1 – D.Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni, ed è collocato in posizione di Servizio nell'ambito dell'Area Servizi di sportello.

A detta struttura sono assegnate risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate alle finalità che devono essere perseguite, secondo i programmi definiti dagli organi politici.

Art. 5

RESPONSABILE

Alla direzione dello Sportello unico è preposto un Dirigente responsabile.

Al Dirigente responsabile compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti lo Sportello unico, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi definiti dagli organi di governo.

Ad esso compete, in particolare, la responsabilità dell'intero procedimento per il rilascio delle autorizzazioni concernenti gli interventi di cui all'articolo 3 del presente regolamento. Ferma restando tale responsabilità, il Dirigente può individuare altri addetti della struttura quali responsabili di procedimento, assegnando la responsabilità di fasi sub-procedurali o di adempimenti istruttori, continuando peraltro ad esercitare una diretta attività di sovrintendenza e di coordinamento.

Il Sindaco può, inoltre, delegare al Dirigente responsabile l'indizione della Conferenza di Servizi e delle audizioni di cui al D.P.R. n. 447/1998.

Il Dirigente responsabile predisponde periodicamente relazioni sulla attività svolta e piani di lavoro per l'attività dello Sportello nel periodo successivo, in cui sono operativamente tradotti il complesso degli obiettivi e degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, nonché fornisce proposte ed indicazioni di carattere programmatico. Tali piani costituiscono la base per la costruzione del piano esecutivo di gestione e, per la parte approvata, punto di riferimento per la valutazione dei risultati, delle responsabilità e dei trattamenti economici accessori.

Art. 6

COMPITI DEL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO

Oltre a quanto indicato nell'articolo precedente, il responsabile dello Sportello unico sovrintende a tutte le attività necessarie al buon funzionamento dello stesso ed in particolare:

- a) coordina l'attività dei responsabili dei procedimenti, al fine di assicurare il buon andamento delle procedure di diretta competenza del Comune;
- b) segue l'andamento dei procedimenti presso le altre Amministrazioni di volta in volta coinvolte da un procedimento unico, interpellando direttamente, se necessario, gli uffici o i responsabili dei procedimenti di competenza;
- c) sollecita le Amministrazioni o gli uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
- d) propone, o se esplicitamente a ciò delegato dal Sindaco, indice espressamente le Conferenze di Servizi;
- e) cura che siano effettuate le audizioni con le imprese coinvolgendo, se necessario, le Amministrazioni o gli uffici di volta in volta interessati;
- f) cura che siano effettuate le comunicazioni agli interessati.

Il Dirigente responsabile deve inoltre porre particolare cura affinché l'attività dello Sportello unico sia sempre improntata ai seguenti principi:

- a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- b) preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
- c) rapida soluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- d) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- e) standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- f) costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediante l'introduzione della firma elettronica, ed al miglioramento dell'attività di programmazione.

Art. 7

INCARICO DI DIREZIONE DELLO SPORTELLO UNICO

L'assegnazione dell'incarico di direzione dello Sportello unico è temporanea e revocabile.

L'incarico è conferito dal Sindaco con provvedimento motivato, secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'Amministrazione.

L'affidamento dell'incarico tiene conto della formazione culturale adeguata alle funzioni, della effettiva attitudine e capacità professionale e manageriale, nonché della valutazione dei risultati ottenuti.

Il provvedimento di nomina deve anche indicare l'incaricato per la sostituzione del Dirigente responsabile in caso di temporaneo impedimento, ivi comprese situazioni di incompatibilità od assenza.

Art. 8

RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE

Il Dirigente preposto allo Sportello unico è responsabile in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Risponde, nei confronti degli organi di direzione politica, in particolare:

- a) del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dagli organi politici;
- b) dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale;
- c) della funzionalità della struttura organizzativa cui è preposto e dell'impiego ottimale delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate;
- d) della validità e correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;
- e) del buon andamento e della economicità della gestione.

Art. 9 COORDINAMENTO

Lo Sportello unico esercita compiti di coordinamento, limitatamente alle attività disciplinate dal presente regolamento, nei confronti sia delle altre strutture dell'Ente cointeressate a dette attività, sia delle Amministrazioni esterne nonché degli organismi privati.

A tale fine il responsabile dello Sportello può emanare apposite direttive onde assicurare uniformità di indirizzo all'azione dell'Amministrazione comunale, richiedere prestazioni di attività collaborativa ai responsabili delle altre strutture dell'Amministrazione, nonché disporre la costituzione di gruppi di lavoro, con le strutture interessate, per l'esame di problematiche organizzative o procedurali di interesse comune. Qualora se ne ravvisi la opportunità può essere estesa la partecipazione anche ad Enti pubblici ed organismi privati interessati.

Le altre strutture dell'Amministrazione comunale cointeressate devono assicurare, in ogni caso, per gli adempimenti connessi di loro competenza, una sollecita attuazione e, comunque, il pieno rispetto dei termini prescritti, dando priorità di espletamento alle pratiche relative ad insediamenti produttivi.

Il responsabile dello Sportello unico ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti, detenuti da altre strutture, utili per l'esercizio delle proprie funzioni. Analogamente i responsabili delle altre strutture comunali o di altre pubbliche amministrazioni, cointeressati ai procedimenti, hanno diritto di accesso agli atti e documenti dello Sportello unico.

Art. 10 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

L'Amministrazione comunale persegue quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa. A tal fine, compatibilmente con le risorse disponibili, programma e favorisce la formazione e l'addestramento professionale degli addetti assegnati allo Sportello unico e del personale delle altre strutture che con esso interagisce.

Analogamente deve essere curato il successivo, costante e periodico, aggiornamento, anche eventualmente in forma associata con altri Enti locali.

Art. 11

DOTAZIONI TECNOLOGICHE

Lo Sportello unico deve essere fornito di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano una rapida gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza, con le altre strutture interne e con gli Enti esterni.

In particolare i programmi informatici devono garantire le seguenti funzioni:

- a) il collegamento in rete con gli archivi comunali informatizzati;
- b) un data base pubblico – organizzato per schede di procedimento – con la descrizione operativa di tutti gli adempimenti richiesti alle imprese in tema di insediamenti produttivi;
- c) la gestione automatica dei procedimenti sugli insediamenti produttivi, che abbia quali requisiti minimi:
 - l'indicazione del numero di pratica, della tipologia e della data di avvio del procedimento, dei dati identificativi del richiedente;
 - uno schema riassuntivo dell'intero iter procedurale e dello stato di avanzamento della pratica;
 - la produzione automatica di avvisi e comunicazioni ai richiedenti alle scadenze previste;
- d) la realizzazione di un archivio informatico di tutte le domande presentate in materia di insediamenti produttivi;
- e) la creazione di una banca dati, in forma anonima, dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti;
- f) una banca dati delle opportunità territoriali, con illustrazione delle possibilità di insediamenti produttivi e delle agevolazioni finanziarie e fiscali presenti sul territorio comunale.

Art. 12

ACCESSO ALL'ARCHIVIO INFORMATICO

È consentito, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito all'archivio informatico dello Sportello unico, anche per via telematica, per l'acquisizione di informazioni concernenti:

- a) gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti produttivi;
- b) le domande di autorizzazioni presentate, con relativo stato di avanzamento dell'iter procedurale o esito finale dello stesso;
- c) la raccolta dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti;
- d) le opportunità territoriali, finanziarie e fiscali esistenti.

Non sono pubbliche le informazioni che possano ledere il diritto alla privacy o alla privativa industriale o rientrano nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 13

PROCEDIMENTI

I procedimenti concernenti gli impianti produttivi possono assumere la forma del procedimento semplificato, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 447/1998, o del procedimento mediante autocertificazione, ai sensi degli artt. 6-7 e 8 del medesimo D.P.R..

L'avvio del procedimento avviene con la presentazione della domanda da parte dell'interessato. È possibile inviare la documentazione inerente le procedure di competenza dello Sportello unico mediante telefax o posta elettronica allo Sportello medesimo, ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 403/1998.

La domanda, immediatamente protocollata, viene immessa nell'archivio informatico. Dalla data del protocollo dello Sportello unico prende avvio il procedimento e, conseguentemente, decorre il termine per la conclusione dello stesso, che dovrà essere comunicato al richiedente.

L'iter procedurale si sviluppa secondo la disciplina di cui al D.P.R. n. 447/1998.

Art. 14 COLLAUDO

Nelle procedure di collaudo, lo Sportello unico partecipa con tecnici del Comune o avvalendosi di personale delle altre Amministrazioni competenti. Nel caso di collaudo effettuato direttamente a cura dell'impresa, per infruttuoso decorso del termine prescritto, è comunque opportuno effettuare controlli successivi, senza preavviso.

Art. 15 INFORMAZIONE E PROMOZIONE

Lo Sportello unico esercita anche servizi di informazione, rivolti in particolare alle realtà imprenditoriali, relativi a finanziamenti e agevolazioni finanziarie e tributarie, a livello comunitario, nazionale, regionale o locale. Deve essere curata e sempre aggiornata, a tale scopo, una raccolta di leggi, regolamenti, circolari, giurisprudenza, risoluzione di quesiti, bandi, schemi di domande e quant'altro necessario per una completa attività informativa.

Nell'ambito delle attività di carattere promozionale, lo Sportello unico pone in essere, direttamente ed in collaborazione con altri Enti ed Associazioni, tutte le iniziative, anche per via telematica, volte a diffondere la conoscenza del territorio e delle potenzialità economico-produttive offerte dallo stesso.

Art. 16 SANZIONI

La falsità di eventuali autocertificazioni, prodotte a corredo delle istanze, comporta responsabilità penali ed è causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione finale.

Lo Sportello unico ha facoltà di esperire controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, senza, peraltro, aggravare il procedimento amministrativo.

È costituito un particolare archivio per i casi di procedimenti sanzionatori, collegato in via informatica alla pratica della richiesta di autorizzazione.

Art. 17
TARIFFE

I servizi resi dallo Sportello unico sono soggetti al pagamento di spese o diritti determinati ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Art. 18
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Al presente regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità.

Copia dello stesso deve, inoltre, essere sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche per via telematica, perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.

Art. 19
RINVIO ALLE NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di Sportello unico per le attività produttive, alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 20
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore
dallo Statuto comunale.

nel rispetto delle procedure stabilite